

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2195 è così modificato:

- 1) l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- 6) l'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- 7) il testo dell'allegato VII del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVI;
- 8) il testo dell'allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) delegato 2015/2195 come allegato XVII;
- 9) il testo dell'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVIII;
- 10) il testo dell'allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XIX.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

